



Procura della Repubblica
presso il Tribunale
Terzo Dipartimento
Ufficio Affari Civili
via Brigata Regina n. 6, 70123
BARI

LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DELL'ACCORDO RAGGIUNTO A SEGUITO DI CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA AI SENSI DELL'ART. 6 D.L. 12.9.2014, N. 132 CONV. DA L. 10.11.2014, N. 162 PER LE "SOLUZIONI CONSENSUALI DI SEPARAZIONE PERSONALE, DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI O DI SCIoglimento DEL MATRIMONIO, DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO"

PREMESSA

Le presenti linee guida sostituiscono quelle del 16.2.2015, adottate con provvedimento n. 85/15 Int. del 17.2.2015 a firma del Procuratore Aggiunto Delegato alla Sezione Affari Civili.

AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO

La convenzione di negoziazione assistita di cui all'art. 6, comma 1, D.L. 12.9.2014, n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014, n. 162 può essere conclusa tra i coniugi, con la necessaria assistenza di almeno un Avvocato per parte, al fine di raggiungere una soluzione consensuale di *separazione personale, cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio (nei casi di cui all'art. 3, comma primo, numero 2 lettera b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni)*, di *modifica delle condizioni di separazione o di divorzio*.

UFFICIO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA COMPETENTE

L'accordo raggiunto dai coniugi a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso, per il rilascio del *nulla osta* o dell'*autorizzazione*, al *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente*, che è:

- per la separazione personale (e/o per la modifica delle relative condizioni) il Tribunale del Circondario in cui i coniugi hanno avuto l'ultima residenza in comune;
- per la cessazione degli effetti civili o per lo scioglimento del matrimonio (e/o per le modifiche delle relative condizioni) il Tribunale nel cui Circondario almeno uno dei due coniugi ha la residenza.

LUOGO E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ACCORDO

L'originale dell'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita deve essere depositato, unitamente alla documentazione successivamente indicata, da almeno uno degli Avvocati che ha sottoscritto l'atto stesso (o da un suo delegato) presso la Segreteria Centralizzata per gli Affari Civili sita al piano sesto della sede degli Uffici Giudiziari di Bari di via Brigata Regina n. 6.

La Segreteria annota la avvenuta ricezione e la data di presentazione su registro dedicato in ordine progressivo di presentazione, quindi sottopone gli atti al Procuratore della Repubblica, o al magistrato delegato, per la loro valutazione.

RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Il Procuratore della Repubblica - in persona del Procuratore della Repubblica Aggiunto delegato alla trattazione degli Affari Civili, salvi i casi di assenza o di impedimento - provvede a rilasciare il "nulla osta" ovvero il "si autorizza", a seconda dei casi, di regola entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'accordo stesso, salvo imprevisti.

La Segreteria Centralizzata per gli Affari Civili provvede a comunicare all'Avvocato che ha trasmesso la convenzione eventuali ritardi e/o eventuali provvedimenti interlocutori, che sono trasmessi via PEC.

L'originale della convenzione munita del provvedimento del Procuratore della Repubblica viene consegnato all'Avvocato e/o al suo delegato che deve presentarsi presso il medesimo ufficio di Segreteria per il ritiro.

Il termine di dieci giorni per la trasmissione della convenzione di negoziazione assistita all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato iscritto o trascritto (termine previsto dall'ultima parte del comma 3° dell'art. 6 del D.L. 12.9.2014, n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014, n. 162) decorre dalla data di consegna dell'atto come certificata dalla Segreteria al momento del ritiro.

REQUISITI NECESSARI DELLA CONVENZIONE E DELL'ACCORDO

- 1) La convenzione di negoziazione assistita deve essere conclusa tra i coniugi necessariamente assistiti ognuno da uno o più Avvocati, con la precisazione che - dovendo il precitato art. 6, comma 1, essere interpretato alla luce dell'art. 24, comma 5, del vigente *Codice Deontologico Forense*¹ (dovere di astensione del professionista nel caso in cui le parti abbiano interessi confliggenti) - **gli Avvocati che assistono i coniugi non possono essere partecipi di una stessa società di Avvocati o associazione professionale o esercitare negli stessi locali e collaborare professionalmente in maniera non occasionale.**
- 2) Allo scopo di consentire all'Ufficio la immediata verifica della sussistenza della competenza

1

Art. 24 – Conflitto di interessi

1. L'avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.

2. L'avvocato nell'esercizio dell'attività professionale deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale.

3. Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un'altra parte assistita o cliente, l'adempimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento del nuovo incarico.

4. L'avvocato deve comunicare alla parte assistita e al cliente l'esistenza di circostanze impeditive per la prestazione dell'attività richiesta.

5. Il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgono ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale.

6. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 3 e 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni. La violazione dei doveri di cui ai commi 2 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

territoriale del Tribunale di Bari e quindi del Procuratore della Repubblica adito, le parti devono indicare espressamente, e documentare con le modalità di seguito precisate

- o in caso di separazione: l'ultima residenza in comune;
- o in caso di divorzio: la loro attuale residenza.

- 3) A norma dell'art. 6, comma 3, D.L. 12.9.2014, n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014, n. 162, nella convenzione deve darsi espressamente atto che gli Avvocati:
- hanno tentato di conciliare le parti;
 - hanno informato le parti della possibilità di esperire la mediazione familiare;
 - in caso di presenza di figli minori, hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.
- 4) A norma del combinato disposto dell'art. 6, comma 3 ultima parte, e 5, comma 1 e 2, D.L. 12.9.2014, n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014, n. 162 l'accordo che compone la controversia:
- deve essere datato (si precisa che la data non può recare cancellature e interlineazioni che non siano espressamente approvate dalle parti con sottoscrizione autenticata dai rispettivi Avvocati);
 - deve essere sottoscritto dalle parti e dagli Avvocati che le assistono;
 - deve recare la certificazione a cura degli Avvocati:
 - o della autografia delle firme delle parti;
 - o della conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.
- 5) Allo scopo di consentire al Procuratore della Repubblica la valutazione in ordine alla rispondenza dell'accordo all'interesse dei figli nei casi in cui ciò sia previsto, l'accordo deve comunque contenere:
- o l'indicazione dell'ammontare del contributo al mantenimento del figlio/i che ciascun coniuge è obbligato a versare; l'indicazione in parola dovrà essere contenuta **anche** nei casi di affidamento congiunto e nei casi in cui si convenga quale regola generale l'impegno di ognuno a provvedere a qualsiasi spesa ordinaria e straordinaria necessaria secondo modalità condivise;
 - o l'indicazione delle cadenze degli incontri con il genitore non convivente; l'indicazione in parola dovrà essere contenuta **anche** nei casi in cui si convenga quale regola generale la possibilità di quest'ultimo di incontrare il figlio/i liberamente ed in tutte le occasioni in cui intenda farlo.
- 6) Nei casi in cui l'accordo sia finalizzato alla soluzione consensuale della cessazione degli effetti civili o dello scioglimento del matrimonio, allo scopo di consentire la verifica della sussistenza della condizione di cui all'art. 3 comma 1°, n. 2), lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni² le parti devono dichiarare espressamente

2

L. 01/12/1970, n. 898, *Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio*

Art. 3

[1.] Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi:

(...)

2) nei casi in cui:

(...)

b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.

In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del

3

nell'accordo, e documentare con le modalità di seguito precisate, che la separazione si è protratta ininterrottamente da:

- o almeno dodici mesi dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale;
ovvero
- o almeno sei mesi dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale;
ovvero
- o almeno sei mesi dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati;
ovvero
- o almeno sei mesi dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.

TERMINE PER LA TRASMISSIONE DELL'ACCORDO AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso al procuratore della Repubblica **sempre** entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della sua conclusione.

Inoltre, considerati gli effetti che l'art. 3 comma 1°, n. 2), lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 (come modificato dall'art. 12, comma 4, D.L. 12.9.2014, n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014, n. 162) fa discendere dalla data certificata nell'accordo³, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica, nello stesso termine perentorio di dieci giorni, anche quando il medesimo sia stato raggiunto tra i coniugi in mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti.

TERMINE PER LA TRASMISSIONE DELL'ACCORDO ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE

L'Avvocato della parte e' obbligato a trasmettere all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, entro il termine di dieci giorni decorrenti dalla data di consegna dell'atto (come certificata dalla Segreteria dell'Ufficio Affari Civili della Procura della Repubblica), copia dell'accordo, autenticata dallo stesso, munito delle certificazioni di cui all'articolo 5 del D.L. 12.9.2014, n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014, n. 162.

All'Avvocato che viola l'obbligo in questione e' applicata dalla competente Autorità la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000.

matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta.

(...)

³ V. nota n. 2

REQUISITI FORMALI PER LA SUCCESSIVA TRASCRIZIONE DELL'ACCORDO NEI REGISTRI IMMOBILIARI

Si rammenta che, a norma del combinato disposto dell'art. 6, comma 3, e 5, comma 3, del D.L. 12.9.2014, n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014, n. 162, qualora l'accordo contempli anche la conclusione di uno dei contratti o il compimento di uno degli atti soggetti a trascrizione (ad es. trasferimento della proprietà di beni immobili), per procedere alla trascrizione dell'accordo la sottoscrizione del relativo processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato; pertanto, in tali casi, il *nulla osta* o l'*autorizzazione* rilasciata dal Procuratore della Repubblica in relazione ad accordi contemplanti anche la conclusione di uno dei contratti o il compimento di uno degli atti soggetti a trascrizione ma mancanti della precitata autenticazione, lasciano impregiudicate le determinazioni degli uffici competenti in materia di trascrizioni immobiliari.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ACCORDO

ALLO SCOPO DI FACILITARE GLI ADEMPIMENTI DI SEGRETERIA E CONTRIBUIRE ALLA RIDUZIONE DEI TEMPI DELLA PROCEDURA, ALLA CONVENZIONE E ALL'ACCORDO DEVE ESSERE ALLEGATA LA SCHEDA DI SINTESI DI CUI ALL'ALLEGATO 1) DEBITAMENTE COMPILATA IN TUTTE LE SUE PARTI.

Inoltre deve essere presentata la seguente documentazione:

A) nel caso di assenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti

Separazione personale:

- 1) convenzione di negoziazione assistita;
- 2) accordo raggiunto in sede di convenzione di negoziazione assistita;
- 3) estratto per riassunto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune di celebrazione;
- 4) certificato di stato di famiglia;
- 5) certificato di residenza di entrambi i coniugi (certificato storico se i coniugi non hanno più la stessa residenza).

Modifica delle condizioni di separazione personale:

- 1) convenzione di negoziazione assistita;
- 2) accordo raggiunto in sede di convenzione di negoziazione assistita;
- 3) certificato di stato di famiglia;
- 4) certificato di residenza di entrambi i coniugi (certificato storico se i coniugi non hanno più la stessa residenza).
- 5) copia autentica del verbale di separazione personale con decreto di omologa;
oppure
copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato;
oppure
copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita ex art. 6 D.L. 12.9.2014, n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014, n. 162;
oppure
copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale dello stato civile ex art. 12 D.L. 12.9.2014, n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014, n. 162.

Cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio:

- 1) convenzione di negoziazione assistita;
- 2) accordo raggiunto in sede di convenzione di negoziazione assistita;
- 3) atto integrale di matrimonio rilasciato dal Comune di celebrazione;
- 4) certificato di stato di famiglia di entrambi i coniugi;
- 5) certificato di residenza di entrambi i coniugi;
- 4) copia autentica del verbale di comparizione presidenziale o in camera di consiglio in sede di separazione personale;
- 5) copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa;

oppure

copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato;

oppure

copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita ex art. 6 D.L. 12.9.2014, n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014, n. 162;

oppure

copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale dello stato civile ex art. 12 D.L. 12.9.2014, n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014, n. 162.

Modifica relativa alle condizioni di divorzio

- 1) convenzione di negoziazione assistita;
- 2) accordo raggiunto in sede di convenzione di negoziazione assistita;
- 3) certificato di stato di famiglia di entrambi i coniugi;
- 4) certificato di residenza di entrambi i coniugi;
- 5) copia autentica della sentenza di divorzio con attestazione del passaggio in giudicato;

oppure

copia autentica dell'accordo di divorzio raggiunto con la negoziazione assistita ex art. 6 D.L. 12.9.2014, n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014, n. 162;

oppure

copia autentica dell'accordo di divorzio concluso e certificato dall'Ufficiale dello stato civile ex art. 12 D.L. cit..

B) nel caso di presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti

Separazione personale:

- 1) convenzione di negoziazione assistita;
- 2) accordo raggiunto in sede di convenzione di negoziazione assistita;
- 3) estratto per riassunto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune di celebrazione;
- 4) certificato di stato di famiglia;
- 5) certificato di residenza di entrambi i coniugi (certificato storico se i coniugi non hanno più la stessa residenza).
- 6) dichiarazione dei redditi dei coniugi relative alle ultime tre annualità oppure, sempre in relazione alle tre ultime annualità o a taluna di esse, eventuale autocertificazione di non avere percepito redditi di qualsiasi natura soggetti ad imposizione fiscale;
- 7) certificazione attestante l'eventuale stato di incapacità e/o la condizione di portatore di handicap del figlio/i maggiorenne/i o portatore/i di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 5.2.1992, n. 104

Modifica delle condizioni di separazione personale:

- 1) convenzione di negoziazione assistita;
- 2) accordo raggiunto in sede di convenzione di negoziazione assistita;
- 3) certificato di stato di famiglia;
- 4) certificato di residenza di entrambi i coniugi (certificato storico se i coniugi non hanno più la stessa residenza).
- 5) copia autentica del verbale di separazione personale con decreto di omologa
ovvero
copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato
ovvero
copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita ex art. 6 D.L. 12.9.2014, n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014, n. 162
- 6) dichiarazione dei redditi dei coniugi relative alle ultime tre annualità oppure, sempre in relazione alle tre ultime annualità, eventuale autocertificazione di non avere percepito redditi di qualsiasi natura soggetti ad imposizione fiscale;
- 7) certificazione attestante l'eventuale stato di incapacità e/o la condizione di portatore di handicap del figlio/i maggiorenne/i o portatore/i di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 5.2.1992, n. 104

Cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio:

- 1) convenzione di negoziazione assistita;
- 2) accordo raggiunto in sede di convenzione di negoziazione assistita;
- 3) atto integrale di matrimonio rilasciato dal Comune di celebrazione;
- 4) certificato di stato di famiglia di entrambi i coniugi;
- 5) certificato di residenza di entrambi i coniugi;
- 6) copia autentica del verbale di comparizione presidenziale o in camera di consiglio in sede di separazione personale;
- 7) copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa
ovvero
copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato
ovvero
copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita ex art. 6 D.L. 12.9.2014, n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014, n. 162
- 8) dichiarazione dei redditi dei coniugi relative alle ultime tre annualità oppure, sempre in relazione alle tre ultime annualità, eventuale autocertificazione di non avere percepito redditi di qualsiasi natura soggetti ad imposizione fiscale;
- 9) certificazione attestante l'eventuale stato di incapacità e/o la condizione di portatore di handicap del figlio/i maggiorenne/i o portatore/i di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 5.2.1992, n. 104

Modifica relativa alle condizioni di divorzio

- 1) convenzione di negoziazione assistita;
- 2) accordo raggiunto in sede di convenzione di negoziazione assistita;
- 3) certificato di stato di famiglia di entrambi i coniugi;
- 4) certificato di residenza di entrambi i coniugi;
- 5) copia autentica della sentenza di divorzio con attestazione del passaggio in giudicato
ovvero
copia autentica dell'accordo di divorzio raggiunto con la negoziazione assistita ex art. 6 D.L.

12.9.2014, n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014, n. 162

6) dichiarazione dei redditi dei coniugi relative alle ultime tre annualità oppure, sempre in relazione alle tre ultime annualità, eventuale autocertificazione di non avere percepito redditi di qualsiasi natura soggetti ad imposizione fiscale;

7) certificazione attestante l'eventuale stato di incapacità e/o la condizione di portatore di handicap del figlio/i maggiorenne/i o portatore/i di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 5.2.1992, n. 104

PUBBLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA NEL SITO INTERNET DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BARI

Si dispone che il presente provvedimento sia pubblicato, unitamente alla scheda di sintesi in allegato 1, sul sito *internet* della Procura della Repubblica di Bari e comunicato al Consiglio dell'Ordine Forense di Bari per la sua diffusione.

Bari, addì

Il Procuratore della Repubblica Aggiunto
Coordinatore del Terzo Dipartimento
Giuseppe Maralfa

V°

Bari, addì

Il Procuratore della Repubblica f.f.
Roberto Rossi

ROSSI ROBERTO
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA/80184430587
05.01.2021 09:47:23 UTC

SCHEDA DI SINTESI
DELL'ACCORDO RAGGIUNTO A SEGUITO
DI CONVENZIONE ASSISTITA -- art. 6 Legge 10 novembre 2014, n. 162,

TRA

..... C.F.
Avvocato..... PEC

E

..... C.F.
Avvocato..... PFC

in data

per la soluzione consensuale di:

- separazione,
- divorzio:
 - cessazione degli effetti civili del matrimonio,*
 - scioglimento del matrimonio*
- modifica delle condizioni di separazione o del divorzio

con figli:

- minorenni,
- maggiorenni incapaci,
- maggiorenni economicamente non autosufficienti,
- maggiorenni portatori di handicap.

senza figli: minorenni, maggiorenni incapaci, maggiorenni non economicamente non autosufficienti, maggiorenni portatori di handicap.

con patti trasferimento patrimoniale

senza patti di trasferimento patrimoniale

Accordo presentato alla Procura della Repubblica di Bari in data

dall' avv